

COMUNE DI CAMPAGNA (SA) C.F.:82001170651 – Decreto N°02 del 07/03/2017 prot.n°5275-Acquisizione patrimonio Comunale “Lavori di realizzazione impianto pubblica illuminazione - adeguamento viabilità strada Fravitola”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.-RICOSTRUZIONE-P.I.P.

Ing. Giambattista Cosentino, nato a Palazzo San Gervasio (PZ) il 22/10/1950, per la funzione di cui in seguito, presso la sede municipale, nella qualità di responsabile del Settore LL.PP.-Ricostruzione-P.I.P., e legale rappresentante del Comune di Campagna con sede nel capoluogo in Largo della Memoria 1; Codice Fiscale: 82001170651 e Partita IVA: 00775910656, a quest'atto autorizzato dall'art.107 del D.Lgs 267/2000, con disposizione del Sindaco prot.18431 del del 18/09/2015;

Premesso:

- **CHE** con Deliberazione di Giunta Municipale N° 232 del 22.09.2006 veniva approvato il Progetto definitivo dell'opera pubblica relativa ai “**Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione ed adeguamento viabilità strada Fravitola**”, al fine della formale acquisizione dei pareri di competenza degli Enti ovvero organismi interessati alla realizzazione dell'opera, nonché veniva dato atto che l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell'opera;

- **CHE** con Deliberazione della Giunta Comunale N° 222 del 26.10.2007 approvava il progetto esecutivo dei “**Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione ed adeguamento viabilità strada Fravitola**”, redatto dall'ing. Terenzio Stabile di Campagna per l'importo complessivo di € 66.507,84, così distinto:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A1)- Importo dei lavori a base d'asta:	€ 40.209,70
A2)- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:	€ 570,14
A)- Totale importo dei lavori + oneri (A1+A2):	€ 40.779,84
B)- Totale somme a disposizione dell'Amm.ne:	€ 25.728,00
TOTALE PROGETTO A+B:	€ 66.507,84

- **CHE** in data 31.01.2008 con prot. n. 2154 veniva emesso il Decreto di occupazione di urgenza preordinato all'espropriazione di mq. 400,00 di terreno da staccarsi dalla maggiore consistenza dell'area distinta in catasto al foglio 71 particella 32 della superficie complessiva di mq. 10.593,00 con destinazione culturale di fatto “agrumeto” di proprietà Sig. Clemente Vincenzo, usufruttuario Sig. Clemente Giulio Virginio;

- **CHE** in data 13.03.2008 veniva redatto il Verbale di immissione in possesso dell'area, dal quale risultava che la superficie da occupare non era di mq. 400,00 ma di mq. 450,00 e sempre dallo stesso verbale risulta che nell'area erano presenti:

- n° 5 piante di ulivo di età variabile tra 15/20 anni;
- n° 14 piante di agrumeto di età compresa tra i 15/20 anni;
- n° 1 pianta di noce della circonferenza di mt. 1,60 e di altezza (tronco principale) di mt. 5,00;
- una muratura in pietra naturale e calce della lunghezza di mt. 20,00, altezza di mt. 1,40 e dello spessore di mt. 0,60 con sovrastante cordolo di conglomerato cementizio;
- un muro in conglomerato cementizio lungo mt. 49,00 ed altezza che a partire da mt. 0,40 raggiunge mt. 1,00 con sovrastante recinzione metallica alta mt. 1,60 intervallata da paletti in ferro dell'altezza di mt. 2,00.

- **CHE** di seguito, come da progetto approvato e finanziato, i lavori venivano regolarmente eseguiti tanto è che sulla citata particella n. 32 del foglio 71 di proprietà del sig. Clemente Vincenzo, di cui al piano particellare di esproprio, nell'anno 2009 sono stati realizzati l'allargamento dello svincolo relativo all'immissione della strada comunale Fravitola sulla Strada Prov.le 38, con il muro a confine della strada stessa in conglomerato cementizio e sovrastante ringhiera in ferro di altezza pari a mt. 2,00 per una lunghezza complessiva di mt. 20,00. Il tutto al fine di una maggiore sicurezza della circolazione stradale;

- **CHE** entro i cinque anni dalla data di occupazione stabiliti come per legge non è stata completata la procedura con l'emissione del decreto definitivo di esproprio e neppure sono stati prorogati i termini per l'occupazione dei suoli oggetto dell'intervento programmato;

- **CHE** con **Atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora** acquisito al prot. N° 13727 del

Comune di Campagna in data 15.07.2014, il sig. Clemente Vincenzo a mezzo del proprio avv. di fiducia Cosimo Faccenda invitava e diffidava innanzi al TAR di Salerno:

1. il Comune di Campagna, in persona del Sindaco p.t. o chi per lui, Largo della Memoria;

2. il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Campagna, Largo della Memoria;

ognuno per quanto di rispettiva competenza, a provvedere alla restituzione del bene immobile predetto al legittimo proprietario previo ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilità per la P.A. di procedere alla cd acquisizione sanante del bene (previo pagamento delle indennità nella misura stabilita dall'art. 42 bis, III° comma, T.U. Espropriazioni).

- **CHE** con Sentenza N° 572/2015 emessa dal TAR della Campania - Sezione distaccata di Salerno - in data 20.11.2014 e notificata al Comune di Campagna in data 01.04.2015 con prot. n. 6068 veniva così stabilito: *".....omissis.....Entro il termine di giorni quaranta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, l'Ente pubblico intimato e parte ricorrente possono pervenire ad un accordo, in base al quale la proprietà sia trasferita all'Ente pubblico e sia corrisposta al privato la somma concordata o riconosciuta come equivalente utilità. Ove tale accordo non sia raggiunto entro il termine, l'ente pubblico, nei successivi quaranta giorni, potrà emettere un formale e motivato decreto di acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, fatta salva la possibilità di restituire in tutto o in parte, previa riduzione del pristino stato, la materiale disponibilità delle aree, col risarcimento del danno relativo alla loro mancata utilizzazione.*

Per la quantificazione del danno, anche nel caso di emanazione dell'atto di cui all'art. 42 bis, l'Amministrazione darà applicazione alle disposizioni vigenti in materia alla data della medesima quantificazione.

Qualora le parti non concludano alcun accordo e l'Ente pubblico neppure adotti un atto formale volto alla acquisizione o alla restituzione dell'area per cui è causa, decorsi i termini sopra indicati, parte ricorrente potrà richiedere al Tribunale ulteriori misure per l'esecuzione della presente sentenza, ivi compresa la reintegrazione in forma specifica (risultando la restituzione del bene l'obbligo principale conseguente alla occupazione sine titulo) e delle altre misure consequenziali (da somministrarsi direttamente o a mezzo di Commissario ad Acta).

Infine, quanto alla domanda di pagamento dell'indennità di occupazione per il periodo coperto dal Decreto di occupazione di urgenza, va evidenziato che la stessa è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevandosi che, per costante giurisprudenza, la sua cognizione appartiene al giudice ordinario. Omissis.....".

- **CHE** successivamente, con nota in data 29.04.2015 prot. n. 7945 inviata per posta elettronica certificata, l'ing. Giambattista Cosentino, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, invitava per il giorno 4 maggio 2015 alle ore 16,00, presso l'Ufficio LL.PP. del Comune di Campagna, l'avv. Cosimo Faccenda, di fiducia del Sig. Clemente Vincenzo, e l'avv. Gaetano Paolino, di fiducia del Comune di Campagna, al fine di pervenire all'accordo di cui alla citata Sentenza n. 572/2015;

- **CHE** nell'incontro effettuato presso l'Ufficio LL.PP. in data 4 maggio 2015, con Verbale prot. N. 8238 in pari data, l'ing. Giambattista Cosentino, nella sua qualità, per conto del Comune di Campagna, a definizione transattiva della vertenza, sulla scorta di una superficie presuntiva di terreno occupato di circa mq. 450,00, offriva alla parte ricorrente Sig. Clemente Vincenzo la somma complessiva di Euro 7.500,00 come di seguito calcolata, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e succ.:

a)	valore venale dell'immobile: mq. 450,00 x € 10,00 (valore di mercato quale agrumeto) =	€ 4.500,00
b)	interesse del 5% annuo (2013-2015/anni 3) = € 4.500,00 x 5% x 3 =	€ 675,00
c)	pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (10% di a) =	€ 450,00
d)	indennità di occupazione per cinque anni: € 4.500,00 x 1/2 x 5 =	€ 1.875,00
	Totale complessivo =	€ 7.500,00
		=====

- **CHE** in data 6 maggio 2015, in riscontro a quanto offerto dall'ing. Cosentino, con nota inviata via e-mail l'avv. Cosimo Faccenda per conto del Sig. Clemente Vincenzo, comunicava: *"...nell'interesse del sig. Clemente Vincenzo, ed in relazione all'oggetto, le comunico che il mio rappresentato dissente dalla valutazione risarcitoria da lei operata, perché ritiene che il valore venale di mercato del terreno occupato deve essere considerato come edificabile e non agricolo, e con esso vanno riviste le ulteriori voci. Pertanto vi invito a ricalcolare l'offerta indennitaria e quant'altro formulata in sede di tentativo di conciliazione del 04/05/2015, precisandovi altresì che, allo stato, le spese e competenze legali ammontano a complessivi € 2.118,70 da corrispondere direttamente al Sig. Clemente....".*

- **CHE**, al fine di individuare catastalmente il numero di particella e la effettiva superficie di terreno realmente utilizzata per la realizzazione dell'intervento programmato, l'ing. Giambattista Cosentino conferiva al geom. Albano Iannece, tecnico convenzionato con il Comune di Campagna a far data dal 18.05.2015, l'incarico di redigere apposito tipo di frazionamento catastale del terreno stesso;
- **CHE** in data 01.06.2015 il geom. Albano Iannece, come da incarico ricevuto, depositava presso il Comune di Campagna il citato tipo di frazionamento acquisito al prot. N. 10247 del Settore Urbanistica;
- **CHE** da tale tipo di frazionamento, approvato dall'Agenzia del Territorio di Salerno in pari data 01.06.2015 con prot. 2015/SA0191014 è risultato che la superficie di terreno utilizzata dal Comune di Campagna sia per l'allargamento della strada comunale denominata "Fravitola" ("Lavori di sistemazione della strada comunale Fravitola", effettuati nell'anno 2000) che per la realizzazione dello svincolo della stessa sulla strada Prov.le 38 ("Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione ed adeguamento viabilità strada Fravitola", effettuati nell'anno 2007), risulta complessivamente di mq. 512,00 ed identificata con la particella n. 796 del foglio n. 71;
- **CHE**, a seguito della esecuzione dei "**Lavori di sistemazione della strada comunale Fravitola**" veniva liquidata al sig. Giulio Clemente Virgilio (allora proprietario della particella ex n. 32 del foglio n. 71 interessata dai lavori) l'indennità di esproprio, per una superficie di terreno utilizzato di mq. 260,00, per l'importo pari ad Euro 874,22, comprensiva di capitale + interessi, giusto Ordinativo di pagamento n. 107591 emesso in data 12.05.2004 dalla ex Direzione Provinciale dei Servizi del Tesoro, soppressa ed accorpata alla Ragioneria Territoriale dello Stato;
- **CHE**, pertanto, alla luce di quanto sopra riportato la superficie effettivamente utilizzata per la esecuzione dei "**Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione ed adeguamento viabilità strada Fravitola**" di cui è contenzioso con il sig. Clemente Vincenzo risulta così definita:
 - mq. 512,00 (superficie complessiva utilizzata della particella n. 32 a seguito dei due interventi realizzati dal Comune di Campagna ed oggetto del frazionamento) – **mq. 260,00** (superficie della particella n. 32 per cui è stato già accettato e corrisposto l'importo di € 874,22 al sig. Giulio Clemente Virgilio in data 12.05.2004 con mandato N. 107591 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, a seguito del primo intervento realizzato dal Comune) = **mq. 252,00** (superficie effettivamente utilizzata per il secondo intervento realizzato dal Comune "Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione ed adeguamento viabilità strada Fravitola" ed oggetto di richiesta di risarcimento danni).

TUTTO QUANTO PREMesso:

- **CONSIDERATO** che sui terreni occupati risultano eseguiti da parte del Comune di Campagna i "**Lavori di realizzazione impianto di pubblica illuminazione ed adeguamento viabilità strada Fravitola**" e precisamente l'allargamento dello svincolo relativo all'immissione della strada comunale Fravitola sulla Strada Prov.le 38, con la realizzazione a confine della strada stessa e la proprietà Clemente Vincenzo del muro in conglomerato cementizio e sovrastante ringhiera in ferro di altezza pari a mt. 2,00 per una lunghezza complessiva di circa mt. 20,00. Il tutto al fine di una migliore visibilità per gli utilizzatori dello svincolo stradale ed a supporto di una maggiore sicurezza della circolazione stradale;
- **VALUTATO "preminente"** l'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione comunale, con l'acquisizione dei terreni in oggetto, consistente nella migliore e più funzionale viabilità all'incrocio tra la Strada comunale Fravitola e la Strada Provinciale 38 al fine anche e soprattutto di una migliore sicurezza della viabilità stradale;
- **VISTO** l'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 introdotto con l'art. 34 del D. Lgs. 06.07.2011, n. 98, convertito nella Legge n. 111 del 15.07.2011 che testualmente recita: "*art. 42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. 2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'Amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo. 3. Salvi i casi in cui la legge*

disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi, 3,4,5,6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.....”;

- CONSIDERATO, altresì:

- che nella fattispecie in esame si ritiene sussistano tutti gli elementi sia oggettivi che motivazionali per l'applicazione del suddetto art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;
- che nella valutazione comparativa con i contrapposti interessi privati si evince la netta prevalenza dell'interesse pubblico sopra evidenziato rispetto al mero interesse privato a mantenere la proprietà delle aree interessate (terreni);
- che sui terreni occupati risultano già realizzate tutte le opere previste nella progettazione approvata;

- RITENUTO:

- di applicare la normativa prevista dall'art. 42 bis citato del D.P.R. n. 327/2001, disponendo l'acquisizione delle aree succitate con il riconoscimento al proprietario di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene oltre l'interesse del 5% annuo sul valore determinato ai sensi di detta normativa per il periodo di occupazione senza titolo:

- VISTA:

- la perizia estimativa di cui alla relazione, prot. N° 11204 del 22.09.2015, integrata con nota prot. N° 23608 del 26.11.2015, entrambe redatte dal Responsabile dell'Area Tecnica, Settore LL.PP.- Ricostruzione-P.I.P. ing. Giambattista Cosentino, dalla quale emerge che la somma complessiva da corrispondere al Sig. Clemente Vincenzo, per l'acquisizione delle particelle di terreni occupate, ai sensi dell'art. 42 bis citato del D.P.R. n. 327/2001, ammonta ad **€ 4.168,50**;

- VISTA:

- la Deliberazione N° 3 del 15.01.2016 con la quale il Consiglio Comunale di Campagna ha deliberato:
 - di confermare la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica eseguita;
 - di acquisire al patrimonio del Comune di Campagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 come introdotto dall'art. 34 del D. Lgs. 06.11.2011, n. 98, convertito nella Legge n. 111 del 15.07.2011, l'area di proprietà del Sig. Clemente Vincenzo di **mq. 512,00** distinta in Catasto con la particella n. 796 del foglio n. 71 del Comune di Campagna;
 - di dare mandato all'ing. Giambattista Cosentino, nella sua qualità, di predisporre tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al fine di pervenire alla emissione del Decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Campagna della citata particella di terreno n° 796 foglio n° 71 ai sensi della normativa vigente in materia, in nome, per conto e nell'interesse del Comune;
- **VISTA** la Determinazione N° Gen.le 1232 del 23.09.2016 con cui è stata liquidata al sig. Clemente Vincenzo la somma pari ad Euro 4.263,00 a titolo di risarcimento danni aggiornato all'attualità ai fini dell'acquisizione della particella n. 796 del Foglio n. 71 al patrimonio comunale;
- **CONSIDERATO** che la realizzazione dell'opera predetta è stata eseguita con fondi di cui alla Legge 219/81;

- VISTO:

- l'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 come introdotto dall'art. 34 del D. Lgs. 06.11.2011, n. 98, convertito nella Legge n. 211 del 15.07.2011;
- il D. Lgs. N. 267/2000;

DECRETA

- **ACQUISIRE** al patrimonio indisponibile del Comune di Campagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 come introdotto dall'art. 34 del D. Lgs. 06.11.2011, n. 98, convertito nella Legge n. 111 del 15.07.2011, i terreni di proprietà del Sig. Clemente Vincenzo, nato a Campagna (SA), il 08.10.1959, ed ivi residente alla via S.S. 91 per Eboli n. 60, catastalmente individuati come segue:

foglio
71

particella
796 (ex 32)

mq.
512,00

- **RITENERE** che detti terreni sono a tutti gli effetti di legge trasferiti in proprietà in capo al Comune di Campagna (SA) in relazione al disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
 - **DARE ATTO** che al Sig. Clemente Vincenzo è stata liquidata la somma di Euro 4.263,00 a titolo di risarcimento ai sensi e nei termini previsti dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
 - **DARE ATTO** che il presente decreto sarà notificato al Sig. Clemente Vincenzo nato a Campagna (SA), il 08.10.1959, ed ivi residente alla via S.S. 91 per Eboli n. 60, nelle forme previste per legge.
 - **DARE ATTO** che la notifica del presente decreto al Sig. Clemente Vincenzo nato a Campagna (SA), il 08.10.1959, ed ivi residente alla via S.S. 91 per Eboli n. 60, comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20, comma 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
 - **DARE ATTO** che in forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.
 - **DARE ATTO** che per la registrazione, la trascrizione e voltura del presente atto si chiedono i benefici fiscali previsti dall'art.73 della Legge 219/81 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art.70 del decreto Legislativo n.76 del 30/03/1990;
 - **STABILIRE** che il presente atto sarà presentato per la trascrizione alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed al competente Ufficio del Territorio per la voltura catastale e pubblicato SUL B.U.R.C., all'Albo pretorio e sul sito del Comune di Campagna.
 - **AUTORIZZARE** il Dirigente dell'Agenzia delle Territorio di Salerno alla trascrizione della voltura catastale del presente decreto, sollevandolo da ogni e qualsiasi responsabilità;
 - **STABILIRE** che avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.
- Il presente decreto è redatto in duplice esemplare di cui uno viene conservato presso l'Ufficio Ricostruzione del Comune.

Il Responsabile dell' Area Tecnica
- LL.PP. – Ricostruzione – P.I.P. -
-Ing. Giambattista Cosentino-